



Processo UFSC

n. 32.4 del 1° luglio 2009 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Scioglimento del matrimonio mediante sentenza
giudiziaria in Svizzera o all'estero**

Operazione «Scioglimento del matrimonio»

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero


| | | |
|----------|---|-----------|
| 0 | Visione sistematica | 4 |
| 1 | Documento giustificativo | 5 |
| 1.1 | Sentenza giudiziaria concernente lo scioglimento del matrimonio | 5 |
| 1.1.1 | Divorzio | 5 |
| 1.1.2 | Dichiarazione di nullità | 5 |
| 1.1.3 | Morte di un coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio | 5 |
| 2 | Competenza | 5 |
| 2.1 | Competenza per quanto attiene al territorio | 5 |
| 2.1.1 | Sentenza di tribunale svizzero | 5 |
| 2.1.2 | Sentenza di un tribunale estero | 6 |
| 2.2 | Competenza per quanto attiene alla materia | 6 |
| 2.3 | Ricusazione | 6 |
| 3 | Esame | 6 |
| 3.1 | In generale | 6 |
| 3.2 | Decisione dell'autorità di vigilanza | 6 |
| 3.3 | Uso del cognome | 7 |
| 3.4 | Effetti sul figlio nato durante il matrimonio | 7 |
| 4 | Preparazione della documentazione | 7 |
| 4.1 | Dati non rilevati | 7 |
| 4.2 | Dati rilevati | 8 |
| 5 | Documentazione | 8 |
| 6 | Comunicazioni ufficiali | 8 |
| 7 | Rilascio di estratti del registro | 9 |
| 7.1 | Certificato di famiglia | 9 |
| 7.2 | Atto d'origine | 9 |
| 7.3 | Conferma concernente l'iscrizione di scioglimento giudiziale del matrimonio | 9 |
| 7.4 | Conferma di documentazione | 9 |
| 7.5 | Libretto di famiglia | 9 |
| 8 | Archiviazione dei documenti giustificativi | 10 |
| 8.1 | Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria | 10 |
| 8.2 | Corrispondenza | 10 |

Tabella delle modifiche

| Modifica dal 1° gennaio 2011 | Nuovo |
|-------------------------------------|---|
| Tutto il processo | Articolo modificato in base alla nuova OSC in vigore dal 1° gennaio 2011. |
| Numero 6 | Precisazione dei dati. |
| Numero 7.3 | Nuovo documento nel processo. |

| Modifica dal 1° gennaio 2013 | Nuovo |
|-------------------------------------|--|
| Nuovo numero 1.1.3 | Morte di un coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. |
| Numero 3.3 | Precisazione dei dati. |
| Numero 6 | Precisazione dei dati. |
| Numero 7.4 | Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi. |

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

- 1.1 Sentenza giudiziaria concernente lo scioglimento del matrimonio
 - 1.1.1 Divorzio
 - 1.1.2 Dichiarazione di nullità
 - 1.1.3 Morte di un coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

2 Competenza

- 2.1 Competenza per quanto attiene al territorio
 - 2.1.1 Sentenza di un tribunale svizzero
 - 2.1.2 Sentenza di un tribunale estero
- 2.2 Competenza per quanto attiene alla materia
- 2.3 Ricusazione

3 Esame

- 3.1 In generale
- 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza
- 3.3 Uso del cognome
- 3.4 Effetti sul figlio nato durante il matrimonio

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non rilevati
- 4.1 Dati rilevati

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Certificato di famiglia
- 7.2 Atto d'origine
- 7.3 Conferma concernente l'iscrizione di scioglimento giudiziale del matrimonio
- 7.4 Conferma di documentazione
- 7.5 Libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria
- 8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

1.1 Sentenza giudiziaria concernente lo scioglimento del matrimonio

1.1.1 Divorzio

Una sentenza di divorzio emessa da un tribunale svizzero o estero è passata in giudicato Se nessuno dei due coniugi è svizzero, lo scioglimento del matrimonio disposto dal tribunale va documentato solo se i dati possono venire rilevati nel sistema; l'obbligo ufficiale di comunicazione va adempito.

1.1.2 Dichiarazione di nullità

È stata presentata una sentenza passata in giudicato di un tribunale svizzero o estero riguardante l'annullamento del matrimonio. Se nessuno dei due coniugi è svizzero, lo scioglimento del matrimonio disposto dal tribunale va documentato solo se i dati possono venir rilevati; è fatto salvo l'obbligo ufficiale di comunicazione.

1.1.3 Morte di un coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

In caso di morte di un coniuge durante la procedura di divorzio, l'azione diventa priva di oggetto. Il coniuge superstite è considerato vedovo o vedova. Se una sentenza è già stata trasmessa per registrazione all'ufficio dello stato civile e se l'ufficiale dello stato civile accerta che uno dei coniugi è deceduto prima che la sentenza sia passata in giudicato, l'ufficiale non iscrive il divorzio nel registro dello stato civile e rispedisce la comunicazione di divorzio al tribunale con una relativa annotazione.

2 Competenza

2.1 Competenza per quanto attiene al territorio

Nell'ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle norme di diritto cantonale in materia di organizzazione (art. 43 cpv. 1 OSC; art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

2.1.1 Sentenza di tribunale svizzero

In mancanza di un disciplinamento cantonale, la competenza di documentare lo scioglimento del matrimonio disposto da un tribunale spetta all'ufficio dello stato civile della **sede del tribunale**. Se nessuno dei due coniugi è svizzero, è obbligatorio documentare l'atto solo se i dati sono **rilevati** nel sistema.

2.1.2 Sentenza di un tribunale estero

Lo scioglimento del matrimonio avvenuto mediante sentenza di un tribunale **all'estero** va documentato nel Cantone di attinenza del marito, se è svizzero. Se è straniero, lo scioglimento del matrimonio va documentato nel Cantone di attinenza della moglie. Se il coniuge possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, l'ufficio dello stato civile che ha ricevuto la sentenza del tribunale estero ha la competenza della documentazione.

Se nessuno dei due coniugi è svizzero, lo scioglimento del matrimonio disposto dal tribunale va documentato solo se i dati sono già rilevati nel sistema. In questo caso il riconoscimento di una sentenza estera è decisa dall'autorità di vigilanza nel Cantone di domicilio o dall'autorità di vigilanza del Cantone in cui il nuovo evento va registrato, che ne ordina pertanto la documentazione.

2.2 Competenza per quanto attiene alla materia

Le sentenze di separazione coniugale non sono documentate dall'ufficio dello stato civile; quindi lo statuto di stato civile «coniugato» non viene modificato. Se un tribunale estero, in occasione della separazione coniugale, decide anche in merito all'uso del cognome da portare dopo la separazione, il cognome stabilito dal tribunale in virtù dell'articolo 37 LDIP viene documentato per ordine dell'autorità di vigilanza come modifica del cognome autorizzata dal tribunale (cfr n. 3.2), senza menzione riguardante la separazione coniugale.

2.3 Ricusazione

Collaboratrici e collaboratori dell'ufficio dello stato civile devono tener presenti le regole che reggono la **ricusazione** al momento della documentazione dello scioglimento del matrimonio (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La sentenza giudiziaria deve essere passata in giudicato. La sentenza in originale deve essere firmata, la copia - identica all'originale - autenticata. Non soddisfacendo i requisiti giuridici di un documento giustificativo necessari per la documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC), le comunicazioni non conformi al regolamento verranno respinte.

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del marito o, se egli non è svizzero, quella del Cantone di attinenza della moglie, decide se riconoscere il divorzio o la dichiarazione di nullità del matrimonio avvenuti all'estero.

La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente nella sede del tribunale (traduzione sommaria e autenticazione del documento).

L'autorità di vigilanza in possesso della sentenza giudiziaria decide quando i coniugi sono attinenti di più Cantoni.

La decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati di entrambi i coniugi sono rilevati, anche se nessuno dei due è svizzero. La decisione è di competenza dell'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle persone straniere interessate o di quello del cantone dove è sopravvenuto un nuovo evento che necessita di una registrazione presso un ufficio dello stato civile (art. 23 cpv. 2 OSC).

3.3 Uso del cognome

Il divorzio o l'annullamento del matrimonio non hanno effetti sul cognome delle persone interessate se il diritto svizzero può venire applicato (art. 37 cpv. 1 LDIP). Se le persone in questione sono domiciliate all'estero, l'uso del cognome deve invece seguire le regole di diritto dello Stato di domicilio.

Gli stranieri domiciliati in Svizzera, in occasione del divorzio, possono chiedere che l'uso del loro cognome segua le regole di diritto del loro stato d'origine (art. 37 cpv. 2 LDIP).

Se dopo lo scioglimento del matrimonio l'uso del cognome è regolato dal diritto svizzero, si può rilasciare una dichiarazione concernente il cognome (art. 119 CC oppure art. 109 cpv. 2 CC in combinazione con l'art. 119 CC).

3.4 Effetti sul figlio nato durante il matrimonio

Se il matrimonio è stato dichiarato nullo mediante sentenza (art. 105 cpv. 4 CC), poiché uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, va accertato se la moglie durante il matrimonio ha avuto un figlio. Se sì, la presunzione di paternità del marito decade (art. 109 cpv. 3 CC). La sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio funge anche da documento giustificativo per la revoca del rapporto di filiazione (cfr. processo n. 33.7 «Revoca paternità»).

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non rilevati

Se i dati di una persona non sono rilevati nel sistema occorre eventualmente procedere al rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Se nessuno dei due coniugi è svizzero, la registrazione nel registro dello stato civile e la documentazione dello scioglimento del matrimonio non sono obbligatorie.

Va invece ottemperato l'obbligo della comunicazione (trasmissione del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno conformemente all'articolo 49 OSC).

4.2 Dati rilevati

In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché gli eventi non ancora registrati verificatisi fino al giorno precedente la sentenza giudiziaria di divorzio o di nullità del matrimonio passata in giudicato non vengono comprovati e documentati.

5 Documentazione

La documentazione dello scioglimento del matrimonio va effettuata non appena i dati attualizzati di entrambi i coniugi (secondo la regola $x - 1$, vale a dire stato civile il giorno precedente lo scioglimento del matrimonio mediante sentenza giudiziaria) sono disponibili nel sistema.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Di norma, l'obbligo di comunicazione incombe alla persona che stabilisce il proprio domicilio in Svizzera dopo lo scioglimento del matrimonio.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale.

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

I coniugi non sono tenuti a richiedere un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4) per comprovare lo scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio o annullamento.

Il certificato di famiglia non più valido deve essere consegnato e se ne riceverà gratuitamente uno nuovo. Su richiesta il nuovo potrà venir consegnato separatamente ad entrambi i coniugi.

7.2 Atto d'origine

In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

7.3 Conferma concernente l'iscrizione di scioglimento giudiziale del matrimonio

Su richiesta può venire rilasciata la conferma dello scioglimento giudiziale del matrimonio. Il ritiro di tale documento, rilasciato contro pagamento, non è obbligatorio.

7.4 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera all'estero verrà confermata la validità, per il diritto svizzero, dello scioglimento del matrimonio avvenuto all'estero mediante sentenza giudiziaria. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul diritto dei cognomi per consentire l'aggiornamento del registro d'immatricolazione.

Tale conferma può anche venir rilasciata con la decisione relativa alla documentazione dello scioglimento del matrimonio mediante sentenza giudiziaria avvenuto all'estero dall'autorità di vigilanza (art. 32 IPRG).

7.5 Libretto di famiglia

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, il divorzio o la dichiarazione di nullità del matrimonio verranno annotati nell'apposito campo (modifica dello stato civile, del cognome e dell'attinenza). L'iscrizione va munita di timbro ufficiale. Non è necessaria apporre una firma.

L'eventuale modifica dell'uso del cognome può essere eccezionalmente certificata dallo stesso ufficio dello stato civile sulla base dei dati disponibili. L'aggiornamento del libretto di famiglia è gratuito.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione del tribunale o sentenza giudiziaria

La sentenza del tribunale svizzero o estero relativa allo scioglimento del matrimonio va conservata come pezza giustificativa della documentazione elettronica.

In caso di sentenza di un tribunale estero, va parimenti conservata la decisione di riconoscimento dell'autorità di vigilanza.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza va conservata se rilevante a fini probatori.